

ALLEGATO 3

Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento delle facciate e prospetti esterni lungo Via Pio VII corpi di fabbrica denominati A3-C4 e D3-E4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43 commi 2 e 3, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006)

Descrizione	Netto	IVA (22%)	TOTALE
Importo Lavori a base d'asta (corpo e misura) oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)	259.627,01 92.305,00		
TOTALE APPALTO	351.932,01	77.425,04	429.357,05
Somme a disposizione			
Art. 92 D.Lgs 163/06 - 1,5%	5.278,98		5.278,98
Imprevisti (iva inclusa)	35.363,97		35.363,97
TOTALE			470.000,00

Il Responsabile del Procedimento
 P.Ind. Edile Laureato Fabio Lucchese

ARPA PIEMONTE
 Dirigente di Struttura Complessa
 Dr.ssa Rossana GIANNONE

Torino 20 Agosto 2015

ABBREVIAZIONI

Nel seguito del presente appalto si intende:

- CODICE il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;
- REGOLAMENTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163”;
- CAPITOLATO GENERALE il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice, per quanto non abrogato dal Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207;
- C.S.A il presente Capitolato Speciale di Appalto
- T.U. SICUREZZA il D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 s.m.i.
- STAZIONE APPALTANTE - Agenzia per la Protezione Ambiente del Piemonte, ARPA Piemonte;
- APPALTATORE - l'Impresa o le Imprese aggiudicatarie dei lavori.
- R.U.P – Responsabile unico del procedimento

SOMMARIO

PARTE A – NORME GENERALI	5
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ APPALTO	5
Art. 1 - Oggetto dell’appalto	5
Art. 2 - Ammontare dell’appalto – Procedura e criterio di aggiudicazione.....	5
Art. 3 - Importo, tipo e modalità di stipulazione del contratto.....	6
Art. 4 - Categoria prevalente, Gruppi di lavorazioni omogenee.....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	7
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto e norme regolanti l’appalto.....	7
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.....	7
Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore.....	8
Art. 9 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.....	8
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	8
Art. 11 – Corrispettivo	9
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari	9
CAPO 3 – TERMINI PER L’ ESECUZIONE.....	9
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 14 – Durata dei lavori	10
Art. 15 - Sospensioni e proroghe	10
Art. 16 - Penali in caso di ritardo	11
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	11
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	12
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	12
Art.19 – Oneri a carico dell’Appaltatore	12
Art. 20 – Contabilizzazione delle opere.....	13
Art. 21 Pagamenti in acconto	13
Art. 22 - Pagamenti a saldo	14
Art. 23 – Ritardi nei pagamenti.....	15
Art. 24 - Revisione prezzi	15
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	15
Art. 26 – Termini e modalità di pagamento	15
Art. 27 – Variazioni al progetto e al corrispettivo	16
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE	16
Art. 28 – Cauzione provvisoria	16
Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	17
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	17
Art. 30 - Norme di sicurezza generali	17
Art. 31 - Materiali provenienti dalle demolizioni	18
Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro	18
Art. 33 - Piano di sicurezza e di coordinamento	18
Art. 34 – Piani operativi di sicurezza.....	19
Art. 35 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	19
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	20
Art. 36 - Subappalto	20
Art. 37 - Richiesta e autorizzazione del subappalto.....	20
Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori.....	21
Art. 39 - Responsabilità in materia di subappalto.....	22
CAPO 8 - CONTROVERSIE ESECUZIONI DA UFFICIO	22
Art. 40 - Definizione delle controversie.....	22

Art. 41 - Regime di responsabilità solidale e tutela dei lavoratori.....	22
Art. 42 - Risoluzione del contratto ed esecuzione di ufficio.....	23
Art. 43 - Recesso dal contratto.....	24
Art. 44 – Danni cagionati da forza maggiore nel corso dei lavori	24
CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE	24
Art. 45 - Ultimazione dei lavori	24
Art. 46 - Termini per il collaudo e l’accertamento di regolare esecuzione.....	24
Art.47 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	24
CAPO 10 - NORME FINALI	24
Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore	24
Art. 49 - Tesserino di riconoscimento.....	27
Art. 50 - Custodia del cantiere	27
Art. 51 - Cartello di cantiere	27
PARTE B – PRESCRIZIONI TECNICHE.....	28
CAPO 11 – DESCRIZIONE INTERVENTO	28
Art. 52 - Premesse.....	28
Art. 53 - Descrizione dei lavori.....	29
Art. 54 – Programma lavori	30
CAPO 12 – SPECIFICHE TECNICHE.....	30
Art. 55 - Materiali in genere.....	30
Art. 56 - Demolizioni e rimozioni.....	31
Art. 57 - Murature in genere.	32
Art. 58 - Intonaci.....	32
Art. 59 - Tinteggiature	33
Art. 60 - Manodopera.....	33
Art. 61 - Noleggi	34
Art. 62 - Trasporti	34
CAPO 13 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.....	35
Art. 63 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati, gesso, sabbie	35
Art. 64 - Materiali inerti per conglomerati e per malte	36
Art. 65 - Elementi di laterizio e calcestruzzo.....	36
Art. 66 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)	36
Art. 67 – Armature porta intonaco e armature per rasature	37
Art. 68 – Coibentazione del ponte termico	37
Art. 69 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli	38
Art. 70 - Lavori eventuali non previsti.....	38

PARTE A – NORME GENERALI

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il rifacimento delle facciate lungo Via Pio VII e traverse e piazzali interni dei corpi di fabbrica denominati A3-C4 e D3-E4 e di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori.

Il cantiere ha sede presso la sede regionale di ARPA Piemonte, in via Pio VII, 9 – 10135 Torino tel. 011.19680111

Art. 2 - Ammontare dell'appalto – Procedura e criterio di aggiudicazione

Il contratto è stipulato “**a corpo e a misura**” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice ed art. 43, comma 6 del Regolamento, per cui l'elenco prezzi allegato al Contratto d'appalto, con applicazione del ribasso di gara offerto dall'Appaltatore, definisce e costituisce i prezzi unitari contrattuali.

L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

- a) **Euro 253.819.57** per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
- b) **Euro 92.305.00** per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

I Lavori ad esclusione degli oneri per la sicurezza sono Così' suddivisi:

Lavori a corpo	184.247,55.000 ofe
Lavori a misura	69.572,02.000 ofe

1	Demolizioni	36.548,69
2	Idrolavaggio	18.266,41
3	Fissativi	6.094,96
4	Intonaci	74.026,08
5	Rasature	50.832,33
6	Tinteggiature	68.051,10
	TOTALE	253.819,57

Art. 3 - Importo, tipo e modalità di stipulazione del contratto

1. L'importo netto contrattuale sarà quello risultante dalla somma di:

- a) importo delle opere propriamente oggetto dell'appalto (punto a) del prospetto), al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario.
- b) importo relativo alle opere per la sicurezza (punto b) del prospetto soprindicato);

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione efficace (art. 11, c. 9 del Codice):

l'Aggiudicatario, entro 20 giorni dalla comunicazione, deve produrre la seguente documentazione:

- elezione di domicilio del legale rappresentante dell'Impresa, (entro **10 giorni**);
- designazione della/e persona/e autorizzata/e a riscuotere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo;
- delega d'incarico di Direttore tecnico del cantiere con indicazione specifica delle attribuzioni delegate;
- cauzione definitiva (come da art. 26 CSA);
- polizza assicurativa del tipo "Contractors all risks" con copertura anche dei danni ad opere ed impianti preesistenti (come da art. 28 CSA);
- polizza assicurativa di responsabilità civile (come da art. 34);
- dichiarazione di accettazione del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano operativo di sicurezza;

Il ribasso percentuale d'offerta si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera (qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice), nonché ad eventuali lavori in economia.

Art. 4 - Categoria prevalente, Gruppi di lavorazioni omogenee

Ai sensi dell'art.61, del Regolamento e allegato A, la categoria richiesta dal bando di gara è l' **OG 1** "Edifici civili e industriali" per importo pari a € 300.000,00 per **classifica II** di importo fino a € 516.000,00.

- 1. Ai sensi del DPR 207/2010, la categoria che identifica i lavori da appaltare è la OG1
- 2. Ai sensi dei disposti di cui all'art. 118 del Codice e agli artt. 107 -108 -109 del D.P.R. 207/2010 e dell' allegato "A" del regolamento, nella tabella di cui al successivo c. 3, sono indicati:
 - l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
 - la categoria prevalente e relativa classifica;

Per la categoria prevalente la quota scorponabili o subappaltabile è stabilita nel limite massimo del 30%.

3. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

LAVORI	CATEGORIA PREVALENTE	CLASSIFICA	EURO
Edifici civili e e industriali	OG1	II	253.819,57
Ponteggi e Sicurezza			92.305,00

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto e norme regolanti l'appalto

Il capitolato speciale di appalto fa parte integrante del contratto, esso disciplina il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto, i presupposti in presenza dei quali è possibile concedere proroghe, nonché le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Pertanto fanno parte integrante del contratto:

- disciplinare di gara
- il presente capitolato speciale
- le tavole grafiche progettuali
- la relazione tecnica
- l'elenco dei prezzi unitari
- piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del Dlgs 81 del 9 aprile 2008
- il crono programma dei lavori

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo allegato al progetto , ai sensi degli artt. 137 e 184 comma 3 del Regolamento.
- Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie e/o sottocategorie

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e suoi allegati è dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, dell'esecutività del progetto, nonché delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL. PP.

L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, indipendentemente da eventuali ,differenze risultanti dal "verbale di consegna" art. 155 del Regolamento, è comunque tenuto, prima dell'inizio delle diverse opere (in cantiere o in officine/laboratori, ecc.), alla precisa rilevazione dello stato di fatto ante operam (quote planimetriche ed altimetriche, strutture, andamento distributivo, posizionamento di infissi interni ed

esterni, ecc.) e ad apportare, se del caso, le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali, previa approvazione scritta del D.L. e del R.u.p.; l'appaltatore non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di cui agli articoli 136 e 138 del Codice; qualora trattasi di associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice.

Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, entro il termine di **10 giorni** dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore deve condurre "personalmente" i lavori e deve garantire la presenza in cantiere, in difetto si applica quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, ai sensi e nei modi di cui all'art. 6 del capitolato generale d'appalto deve dare formale incarico di direzione del cantiere: in caso d'incarico non conferito al rappresentante di cui al punto 3) o al direttore tecnico dell'Impresa, deve trattarsi di tecnico abilitato ed iscritto all'albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di associazioni temporanee o consorzi si applica quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato generale d'appalto.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi costruttivi oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente C.S.A., negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL, ecc.

A richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattisi di materiali per cui è prevista certificazione, l'Impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.

I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività d'ufficio e la funzionalità dei relativi impianti, le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'ufficio devono essere concordati col D.L.

Oltre quanto suindicato, è a carico dell'Impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua di un direttore del cantiere o di un capo cantiere, espressamente incaricato: in assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.

Art. 11 – Corrispettivo

I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel presente atto e fanno riferimento al Prezzario della Regione Piemonte anno 2014 2015 edizione dicembre 2014

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto d'appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.

L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli artt.161 e 162 del Regolamento.

Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art.179 Regolamento, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori

I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 153 del Regolamento.

Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 del Regolamento, pendente la stipula del contratto.

In tale caso, il verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento, dovrà essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.

Art. 14 – Durata dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Qualora si renda necessaria la consegna parziale di una delle due palazzine, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154, comma 7 Regolamento.

In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal Regolamento (artt. 154, comma 7 e 158).

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 Regolamento, redigendo apposito verbale.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 Capitolato Generale di Appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 Capitolato Generale di Appalto.

Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Stazione Appaltante, si applicherà l'art. 153 commi 8 e 9 del Regolamento.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Per le sospensioni e riprese dei lavori si applicano le norme di cui all'articolo 158 e 159 del Regolamento con le modalità ivi previste.

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione delle lavorazioni.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, redatti come da articolo 158 comma 3 del Regolamento e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato: qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato, anche in forma tacita, dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Le contestazioni in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Ogni altra sospensione totale o parziale, disposta dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite all'art. 159 del Regolamento, sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In merito alle proroghe si applicano le norme di cui all'articolo 159 del Regolamento.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, e per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale. Art. 145 del Regolamento.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, e secondo quanto meglio specificato nella Parte II – Disposizioni Speciali del presente Capitolato

Le penali verranno applicate con deduzione dell'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle intermedia saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 del Regolamento, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui all'articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice...

Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b Regolamento.

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e negli allacciamenti alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori e C.S.E e dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare su strutture ed impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili, qualora rientranti tra gli oneri d'appalto;
- il tempo necessario per l'espletamento di adempimenti previsti a carico dell'appaltatore;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti e per il mancato rispetto degli impegni anti-corrruzione assunti con il Patto di Integrità, che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto, parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 134 del medesimo Codice.

2. Inoltre il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, c. 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
- inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

3. In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

4. Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

5. La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

6. Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera di ragione dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

7. L'appaltatore potrà recedere unicamente secondo quanto previsto al c. 8 dell'art. 153 D.P.R. 207/2010.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Si intendono in ogni caso a carico dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente

previsti all'art.32 comma 4 del Regolamento, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

L'appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate, ai sensi dell'art 15 comma 4 del Regolamento.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art 10 del CSA.

L'appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art.6 del Capitolato Generale, e dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

Art. 20 – Contabilizzazione delle opere

La contabilizzazione dei **lavori a misura** è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, e con le modalità previste nel CSA per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilizzazione dei **lavori a corpo** è effettuata, per ogni categoria di lavorazioni in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato all'art. 3 del CSA. Le progressive quote percentuali della varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore Lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto, in ogni caso tale computo non ha alcuna rilevanza contrattuale (art.184 comma 3 del Regolamento) e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

I prezzi unitari dell'appalto sono desunti dal prezzario della Regione Piemonte in vigore all'atto di progettazione edizione 2014.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio con le parti. Tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali firmeranno i libretti.

Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono liquidati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del presso che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Art. 21 Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo,

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Nr° SAL	Emissione del SAL del Certificato di Pagamento	Modalità Pagamento
1° SAL	Al raggiungimento del 20% dell'importo netto contrattuale	Bonifico Bancario 30gg dffm
2° SAL	Al raggiungimento del 40% dell'importo netto contrattuale	Bonifico Bancario 30gg dffm
3° SAL	Al raggiungimento del 60% dell'importo netto contrattuale	Bonifico Bancario 30gg dffm
4° SAL	Al raggiungimento del 80% dell'importo netto contrattuale	Bonifico Bancario 30gg dffm
Stato FINALE		Bonifico Bancario 30gg dffm

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui alla sopra citata tabella, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 gg., il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

3. Ai sensi dell'art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del DURC, positivo, ed avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato.

4. Qualora a seguito di acquisizione del DURC risultasse a carico dell'appaltatore e/o dei subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si procederà ad una ritenuta del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori, non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudato ai sensi del c. 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di acconto, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del DURC, positivo, ed avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato.

Qualora a seguito di acquisizione del DURC risultasse a carico dell'appaltatore e/o dei subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si procederà ad una ritenuta del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi

attinenti alla tutela dei lavoratori, non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo c., del codice civile. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante a norma dell'art. 1669 del codice civile.

Art. 23 – Ritardi nei pagamenti

1. I termini per disporre i pagamenti decorrono dalla data di emissione dei relativi certificati e sono disciplinati dall'art. 143 del D.P.R. 207/2010.

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta, gli interessi di mora nella misura determinata dall'art. 133, c. 1 del D. Lgs. 163/2006. Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente Link <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

3. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della stazione appaltante, di interrompere le prestazioni appaltate.

Art. 24 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo c., del codice civile.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 26 – Termini e modalità di pagamento

La ditta aggiudicataria dovrà emettere per ogni SAL, apposita fattura che dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- Estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento;
- Struttura liquidante: Ufficio Tecnico.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, via Pio VII n.9, TORINO, Partita Iva 07176380017 e inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al

momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in **60 giorni** dalla data di ricevimento delle stesse, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà con l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte di ciascun DURC.

In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente Link:

<http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 27 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotto dall'Appaltatore, se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del Codice.

Qualora la stazione appaltante per tramite della Direzione Lavori, disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art.132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 del Regolamento.

La perizia delle opere suppletive o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari, così come la contabilizzazione delle opere che avverrà anch'essa a misura, e con le modalità previste nel presente atto.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2 , è richiesta, a corredo dell'offerta, una **cauzione provvisoria** pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri della sicurezza.

La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno ai sensi dell'art. 75, comma 8 a pena di esclusione, di un fideiussore (bancario, assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa deve:

- avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte con impegno dell'offerente a rinnovarla per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;
- prevedere l'esplicita rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 75, commi 4, 5, 6 e 8 del Codice;
- contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà prestare in favore di Arpa Piemonte, ai sensi dell'art.113 del Codice, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso di gara sia superiore al 10% della base d'asta, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% della base d'asta medesima.

L'importo della suddetta garanzia, inoltre, è ridotto del 50% per gli operatori economici accreditati ai sensi dell'art.75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta, con dichiarazione successivamente verificabile, il possesso del requisito in questione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel **pieno rispetto** di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene; devono altresì osservarsi scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il **piano per la riduzione del rumore**, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore **non può iniziare o continuare i lavori** qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 - Materiali provenienti dalle demolizioni

Non si prevedono materiali, nonché oggetti di valore, durante la rimozione dell'intonaco esistente, che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia. I materiali rimossi quali intonaco, laterizi pannelli di eraclit e quant'altro, dovranno essere smaltiti **dall'impresa appaltatrice**, previa coordinamento con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

In ogni caso al termine della giornata **non devono essere presenti macerie sul ponteggio** sia esso fisso che mobile e tutti i materiali provenienti dalla demolizione devono essere conferiti all'interno dei cassoni scarrabili posti al piano strada.

Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, è obbligato a fornire alla Stazione appaltante:

- una dichiarazione della consistenza organica media annua, distinta per qualifica, relativa al personale dell'impresa;
- una dichiarazione di applicazione ai lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro, con indicazione degli stessi;
- ogni elemento utile per consentire alla Stazione appaltante di acquisire la certificazione di regolarità contributiva (DURC) ex art. 9 D.Lgs. 124/2004 presso gli Istituti ed Enti abilitati (INPS, INAIL, Cassa Edile);

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 30/04/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 33 - Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 come modificato dal d.Lgs. n. 106/2009.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 34 – Piani operativi di sicurezza

L'appaltatore, a norma del punto h) co. 1 dell'art. 89 del D.LGS. 81/2008 ed **entro 20 giorni dall'aggiudicazione**, deve predisporre e consegnare **al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione**, un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.LGS. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2 e 3, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad **acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici**, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento cui deve uniformarsi.

Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei lavori, **deve consegnare** al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (per tramite dell'Appaltatore), **il piano operativo di sicurezza** relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza.

Art. 35 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 30/04/2008 e successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato IV del decreto n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.Lgs. 106/2009 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario **è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.** In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

I lavori dovranno **svolgersi in conformità al cronoprogramma** (artt. 40 e 43, comma, 11 del Regolamento costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo art. 43, comma 10 del Regolamento che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 - Subappalto

È considerata subappalto qualsiasi attività, non espletata da personale dell'Impresa aggiudicataria e posta in essere nel cantiere, che richieda l'impiego di manodopera (compresi noli a caldo e forniture con posa in opera) qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, anche se di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati.

Qualunque sia il soggetto aggiudicatario (impresa individuale, consorzio di cooperative, consorzio stabile, associazione temporanea, ecc.) potrà essere subappaltata una quota **non superiore al 30 %** per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della categoria prevalente OG 1;

Qualora l'aggiudicatario abbia scorporato l'appalto e sia pertanto un'associazione "verticale", potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori scorporati;

Art. 37 - Richiesta e autorizzazione del subappalto

1. subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione

attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

5. Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste per l'autorizzazione al subappalto non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante **non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori**, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, c. 11 ed all'art. 118, c. 3, del Codice; pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, c. 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, c. 7, del D.P.R. 207/2010.

2. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è tenuto alla trasmissione delle fatture quietanzate. La stazione appaltante non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora sollevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Art. 39 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

CAPO 8 - CONTROVERSIE ESECUZIONI DA UFFICIO

Art. 40 - Definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d'opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un'apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario. E' esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al giudice ordinario di Torino

Art. 41 - Regime di responsabilità solidale e tutela dei lavoratori

In riferimento a quanto previsto agli artt. 4, commi 2 e 6, del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Inoltre qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del Regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice).

Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzione arretrate limitatamente all'effettivo impiego e tempo all'interno dell'appalto bandito dalla stazione appaltante, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 42 - Risoluzione del contratto ed esecuzione di ufficio

La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Codice, nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3.

Nei casi di cui all'art. 135 del Codice (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Codice (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 137 del Codice (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 138 del Codice, il responsabile del procedimento nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Codice.

Art. 43 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 44 – Danni cagionati da forza maggiore nel corso dei lavori

Rimane fermo quanto disposto all'art. 166 del D.P.R. 207/2010. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori

il direttore dei lavori effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione con le stesse modalità previste dal verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 46 - Termini per il collaudo e l'accertamento di regolare esecuzione

Ai sensi dell' art. 141 comma 3 del Codice e visto che l'importo dei lavori è inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di Regolare Esecuzione (Art. 199 del Regolamento);

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante, prenderà in consegna anticipata le diverse opere "palazzina D3-E4 e palazzina A3-C4 " man mano ultimate secondo il programma lavori.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In

ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, così come prescritto nel P.S.C., con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto, compreso l'obbligo di prevedere con le polizze assicurative richieste a termini contrattuali, la copertura del rischio di furto nell'edificio in manutenzione e negli immobili adiacenti i ponteggi;
- l'esecuzione, presso Laboratori di Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti specificatamente abilitati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, nonché prove sugli impianti anche prima dell'esecuzione dei collaudi;
- le responsabilità sulla difformità dell'eseguito rispetto al progetto o al capitolato;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità dell'attività svolte all'interno dell'edificio;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere dei materiali del presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera;
- i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, e previo parere vincolante del Coordinatore per l'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale di ponteggi di servizio, di impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente coi piani della sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione, ove previsto, entro il recinto del cantiere di locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite: resta a carico dell'appaltatore il risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- oneri derivanti e connessi con la necessità di eseguire i lavori in parti dell'edificio contemporaneamente allo svolgersi, di attività d'ufficio e di residenza per i terzi confinanti ed oneri connessi con l'interdizione all'uso delle scale e degli ascensori per le esigenze dei lavori;
- l'espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per concessioni di permessi sia per i passaggi che per l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato;
- l'espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni relative allo smantellamento, al trasporto ed al deposito a rifiuto di materiali di risulta normali o soggetti a particolari procedure. La liquidazione dei certificati di pagamento per tutti gli S.A.L. dovrà essere preceduta dal deposito della certificazione attestante l'avvenuto conferimento a discarica controllata dei materiali di rifiuto, il cui quantitativo non potrà essere diverso da quello registrato in contabilità
- l'espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni e/o certificazioni necessarie al funzionamento di impianti compresi nell'appalto e l'espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto per il deposito e redazione di progetti dei ponteggi.
- L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, Amministrazione e Circoscrizione Comunale, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

- Occupazione suolo pubblico e tutti gli oneri derivanti da l'occupazione, necessari all'esecuzione delle opere , i barracamenti di cantiere, la superficie occupata in pianta dei ponteggi, sono a carico dell'appaltatore. L'area dei lavori di via Pio VII ricade l'interno della 3° zona tariffaria COSAP del Comune di Torino e il costo per occupazione ammonta a 0.6038 €/mq/giorno aliquota da applicare per una superficie di cantiere pari a 392 mq e per tutta la durata del cantiere. (0.6038x392x150) e **ammontante complessivamente a € 35.500,00 circa**, salvo sfasamento temporale da concordare in fase di esecuzione dei lavori con il CSE.
- le spese contrattuali;

Art. 49 - Tesserino di riconoscimento

Il tesserino di riconoscimento dei lavoratori, la cui obbligatorietà, prevista dall'art. 36-*bis*, comma 3, della L. 248/2006 nel campo dell'edilizia, è dall'art. 26, comma 8, del D. Leg.vo 81/2008

Dovrà essere in dotazione a tutto il personale occupato da imprese appaltatrici o subappaltatrici e a tutti i lavoratori autonomi.

Oltre ai dati essenziali esso dovrà contenere ai sensi della L.136/2010 **anche la data di assunzione e l'eventuale data dell'autorizzazione al subappalto** ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto.

Art. 50 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di propri età della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 51 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

PARTE B – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 11 – DESCRIZIONE INTERVENTO

Art. 52 - Premesse

In fase preliminare, sono stati effettuati degli interventi di risanamento delle facciate, propedeutiche alla definizione di dettaglio del progetto oggetto dell'appalto.

Nello specifico si sono utilizzati intonaci e materiali di produzione Weber Saint-Goben PCC Italia spa, corrente in Via E. Romagnoli 9 – 20146 Milano, questi hanno dato degli ottimi risultati in termini di velocità di applicazione, resa, nonché stabilità e inalterabilità nel tempo, con prove effettuate direttamente sulla facciate principale del corpo di fabbrica denominato A3-C4 in prossimità dell'area di ingresso di via Pio VII, ancor oggi visibili.

L'applicazione effettuata risale ai primi mesi del 2012, contestualmente alla perizia di accertamento tecnico preventivo, e sino alla data odierna non si riscontrano segni di fessurazioni.

Tuttavia è prevista l'applicazione di materiali, nonché malte speciali e intonaci che **corrispondono alle caratteristiche prestazionali** dei materiali di fabbricazione **Weber o con caratteristiche superiori**.

Già in fase di presentazione dell'offerta economica, l'appaltatore dovrà indicare espressamente il produttore delle malte e degli intonaci che intende utilizzare a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Anche per i materiali delle opere di tinteggiatura, si sono eseguite delle prove colorimetriche con la ditta Sikkens Azko Nobel spa corrente in C.so Venezia 30 – Torino.

Nel rispetto del piano colore imposto dall'amministrazione comunale, (**Verbale Colore Prot. 224 del 23/05/2012**) sono stati effettuati dei campionamenti con i campioni forniti dal Settore Decoro Urbano Ufficio Colore del Comune di Torino. E' stata riscontrata la difficoltà nel produrre un campione di colore in particolare per le tonalità del colore rosso e blue, questo dovuto principalmente al fatto che i campioni depositati presso il Comune derivano da un progetto di architettura Austriaca e pertanto realizzati secondo la coloritura imposta dal produttore della pigmentazione anch'esso di nazionalità Austriaca.

Abbiamo riscontrato che l'impresa Sikkens Azko Nobel spa è in grado di produrre le stesse tonalità con una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Tuttavia è prevista l'applicazione di materiali, fondi di fissaggio e tinte le quali **corrispondono alle caratteristiche prestazionali** dei materiali di fabbricazione **Sikkens Azko Nobel o con caratteristiche superiori, previa verifica con colorimetro digitale dell'effettiva corrispondenza alla resa cromatica imposta dal Piano del Colore**.

Art. 53 - Descrizione dei lavori

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi secondo le descrizioni di seguito indicate, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

L'appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle tecniche di posa e di stagionatura dei materiali.

Le lavorazioni prevedono le seguenti fasi in ragione delle specifiche lavorazioni previste:

Rifacimento fasce interpiano con sostituzione materiale isolante e inserimento tavella perret spessori superiore a 5 cm

Si richiede il seguente ciclo lavorativo:

- utilizzo di demolitore meccanico manuale per la rimozione dell'intonaco, della pannellatura di ercalit e degli elementi di fissaggio plastici;
- Idrolavaggio;
- Applicazione di primer (tipo Weber PRIM CL10);
- Applicazione di malta per allettamento tavella perret (tipo Weber MP 910);
- Applicazione tavella perret;
- Applicazione di malta (tipo Weber MP 910) con annegamento per 80% di rete porta intonaco in fibra di vetro per intonaco 12x12 mm max. per rasatura 5x5 mm max.;
- Applicazione di malta ad intonaco umido e dopo annegamento della rete (tipo Weber MP 910) sino al filo dell'intonaco esistente;

Rifacimento fasce interpiano con sostituzione materiale isolante e inserimento tavella perret spessori inferiori a 5 cm

Si richiede il seguente ciclo lavorativo:

- utilizzo di demolitore meccanico manuale per la rimozione dell'intonaco, della pannellatura di ercalit e degli elementi di fissaggio plastici;
- Idrolavaggio;
- Applicazione di primer (tipo Weber Prim CL10);
- Applicazione di malta (tipo Weber MP 910) 1° mano;
- Applicazione di malta (tipo Weber MP 910) 2° mano con annegamento per 80% di rete porta intonaco in fibra di vetro per intonaco 12x12 mm max. per rasatura 5x5 mm max.;
- Applicazione di malta ad intonaco umido e dopo annegamento della rete (tipo Weber MP 910) sino al filo dell'intonaco esistente;

Rifacimento di porzioni di intonaco ammalorato o distaccato

Si richiede il seguente ciclo lavorativo:

- utilizzo di demolitore meccanico manuale per la rimozione dell'intonaco;
- Idrolavaggio;
- Applicazione di malta (tipo Weber IP 610 extra) 1° mano;
- Applicazione di malta (tipo Weber IP 610 extra) 2° mano con annegamento per 80% di rete porta intonaco in fibra di vetro per intonaco 12x12 mm max. per rasatura 5x5 mm max.;
- rinforzo angoli vano finestre e porte con rete diagonale;
- Applicazione di malta ad intonaco umido e dopo annegamento della rete (tipo Weber IP 610 extra) sino al filo dell'intonaco esistente;

Rasatura Finale di raccordo tra le parti ricostruite e l'esistente

Si richiede il seguente ciclo lavorativo:

- Idrolavaggio delle porzioni di intonaco ritenute idonee ;
- Applicazione di malta (tipo Weber CEM RK 355) con annegamento per 80% di rete per rasature in fibra di vetro (tipo Weber RE160) e rinforzo angoli vano finestre e porte con rete posta diagonalmente, applicazione di giunti di dilatazione (tipo Weber PR4) profili gocciolatoio (tipo Weber PR7) e angolari (tipo Weber PR1);
- Applicazione di malta ad intonaco umido e dopo annegamento della rete e della componentistica sopra riportata (tipo Weber RK 355 ex).

Tinteggiatura finale

Si richiede il seguente ciclo lavorativo:

- Applicazione a pennello su tutta la superficie di fondo per finitura pigmentato al solvente a base di resine acriliche (tipo Sikkens ALPHA GROND) diluito al 30% con diluente specifico per il prodotto.
- Applicazione a pennello su tutta la superficie di una 1° mano di pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa, farina di quarzo e pigmentazione così come richiesto dal verbale colore Comune di Torino - Servizio Arredo Urbano - N. 2012-224 del 23/05/2013, (tipo Sikkens ALPHA BL TOP FARBE) diluita al 10% in volume con acqua.
- Applicazione con rullo di lana di una 2° mano di pittura (tipo Sikkens ALPHA BL TOP FARBE) diluita al 10% in volume con acqua.

Art. 54 – Programma lavori

I lavori si configurano come intervento di Manutenzione straordinaria, pertanto verrà presentata richiesta di titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. Al Termine delle procedure di affidamento si comunicherà all'ufficio Edilizia Privata del Comune di Torino il nome dell'impresa che effettuerà i lavori oggetto dell'appalto, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo.

Per le fasi lavorative e le tempistiche si rimanda al cronoprogramma dei lavori.

CAPO 12 – SPECIFICHE TECNICHE

Art. 55 - Materiali in genere

I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 167 del Regolamento.

Ove non espressamente previsto dal presente capitolato l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Qualora i luoghi di provenienza di determinati materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e componenti deperiti dopo la

introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori l'Amministrazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore restano fermi i diritti e i poteri dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o di convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Nel caso di cui al precedente comma, se il cambiamento comporta una variazione economica in più, o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 56 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'ARPA Piemonte.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Per la rimozione dell'intonaco attorno ai riquadri delle aperture per evitare lo smontaggio dei serramenti si valuterà caso per caso l'eventuale rimozione dell'intero intonaco sino al filo esterno del serramento , o qualora quest'ultimo si presenti in buone condizioni, è prevista la rimozione dello stesso sino al paraspigolo esterno.

Art. 57 - Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri. Tale rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Art. 58 - Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art. 59 - Tinteggiature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature esterne saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Art. 60 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non sono di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la sola fornitura di materiali;
- b) per la sola consegna di materiali, relativa alla fase di trasporto degli stessi;

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 61 - Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 62 - Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

CAPO 13 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Art. 63 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati, gesso, sabbie

a) **Acqua** - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) **Calci** - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche").

c) **Cementi e agglomerati cementizi.**

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi") e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi") (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) **Pozzolane** - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) **Gesso** - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art.5.

f) **Sabbie** - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stucature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell'All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall'All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

Art. 64 - Materiali inerti per conglomerati e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art.5.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 65 - Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14/1/08 – NTC 2008. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942-2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14/1/08 – NTC 2008.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.

E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 66 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Art. 67 – Armature porta intonaco e armature per rasature

Rete porta intonaco per armature a tessitura tipo giro inglese (Leno weave) per rasature sottili, impermeabilizzazioni, prodotta in filati di fibra di vetro. Deve presentare una elevata resistenza all'aggressione degli alcali del cemento, ed elevata inerzia chimica. Carico di rottura longitudinale > 1.500 N/5 cm. Carico di rottura trasversale > 1.200 N/5 cm .

Per armatura intonaco con elevati spessori maglia max. 12x12 mm peso per mq 120 g

Per armatura rasatura maglia max. 5x5 mm peso per mq. 70 g

Necessita prevedere per una corretta posa delle armature porta intonaco l'uso di elementi speciali per angoli, giunti orizzontali e verticali, gocciolatoio, ecc.

Art. 68 – Coibentazione del ponte termico

A protezione del ponte termico derivante dal contatto della soletta con la murature e dove gli spessori lo consentano, è previsto l'esecuzione come dal progetto originario della coibentazione

del ponte termico, che dovrà essere realizzata con tavella tipo perret applicata con malta idonea per grossi spessori, anche attraverso la posa per più strati e distanziata temporalmente.

Oppure si potrà prevedere previa accordo con la Direzione Lavori anche un pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS, realizzato con materia prima vergine di prima qualità, in rispetto alla normativa europea EN UNI 13163, dotato di marcatura CE e marchio UNI IIP. Con densità, da 13 a 18 Kg/mc, classificato autoestinguente Euro Classe E.

Il pannello dovrà essere applicato alla muratura, attraverso collante specificatamente prodotto per pannelli in EPS, e successivamente fissato con tasselli in polipropilene PP e corpo in metallo, la testa del tassello non deve essere inferiore a 50 mm, con interasse tra gli stessi non superiore a 30 cm sfalsati di 10 cm. sopra e sotto rispetto all'asse orizzontale principale del pannello.

Successivamente si dovrà utilizzare la stessa colla come rasante del pannello prima dell'applicazione dell'intonaco di base.

Art. 69 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori.

Art. 70 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità indicate all'art. 136 del Regolamento dei LL.PP.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal suddetto Regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Torino il 15 Agosto 2015

ARPA Piemonte
P.Ind.Edile Laureato Fabio LUCCHESI